



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0003645 - 24/03/2011 - USCITA
Allegati : 0



FM/COO: sc

23 MAR. 2011

Roma,

Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
di Pesaro
Via A. Da Ventura, 2
61100 PESARO

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 20/2011 – Deontologia – Art. 22 – Esecuzione dell'incarico – Divieto di assunzione di interessi personali o cointeressenze economico-professionali.

Si fa seguito alla richiesta di parere del 24 gennaio nella quale l'iscritto chiede di sapere se l'ultimo comma dell'art. 22 del Codice deontologico della professione costituisca interpretazione autentica del previgente art. 17 (*rectius* art. 16) dell'abrogato Codice deontologico dei Dottori commercialisti e se, alla luce di quanto disposto dall'art. 45 dell'attuale Codice deontologico, la previsione di cui all'art. 22, ultimo comma, abbia efficacia retroattiva.

Sulla questione sollevata si precisa quanto segue.

Si osserva preliminarmente che, in tema di esecuzione dell'incarico, il previgente Codice deontologico dei Dottori Commercialisti sanciva, all'art. 16, ultimo comma, il divieto per gli iscritti di assumere interessi personali o cointeressenze di natura economico-professionale¹. Come può osservarsi, il divieto di assunzione di interessi o cointeressenze era assoluto. Diversamente, l'attuale Codice deontologico della professione² vieta all'iscritto, nell'eseguire un incarico professionale, di perseguire interessi personali in conflitto con quelli del cliente ovvero assumere cointeressenze di natura economico-professionali che siano tali da comprometterne l'integrità o l'indipendenza. Come può osservarsi, dunque, alla luce dei principi deontologici individuati dal Codice attualmente vigente, gli iscritti possono perseguire interessi personali solo nella misura in cui questi non siano in conflitto con l'interesse del cliente e sempre che non siano tali da compromettere l'integrità ovvero l'indipendenza del professionista. Allo stesso modo, all'iscritto è consentito assumere cointeressenze di natura economica e professionale con il cliente solo se queste non siano tali da compromettere l'integrità o l'indipendenza del comportamento del professionista nell'espletamento dell'incarico affidatogli. Rispetto al previgente art. 16 del codice deontologico dei Dottori Commercialisti, la previsione di cui al vigente art. 22 appare

¹ Vd. art. 16 del *Codice di deontologia professionale dei Dottori Commercialisti*, in vigore fino al 30 aprile 2008:
Art. 16 - Esecuzione dell'incarico, comma 6:

"6. Il Dottore Commercialista, nell'esecuzione dell'incarico conferito, non deve perseguire interessi personali o assumere cointeressenze di natura economico-professionale".

² Il Codice deontologico della professione di dottore commercialista e di esperto contabile è stato approvato dal Consiglio Nazionale il 9 aprile 2008 ed è entrato in vigore il 1° maggio 2008.

avere una portata innovatrice³ poiché circoscrive l'operatività del divieto esclusivamente a quelle ipotesi di assunzione di interessi o cointeressenze che siano tali da compromettere l'obiettività dell'iscritto. Ciò premesso, si osserva, peraltro, che il disposto dall'art. 45, comma terzo, dell'attuale Codice Deontologico, attribuisce efficacia retroattiva alle disposizioni del codice stesso (e dunque anche alle previsioni di cui all'art. 22) rispetto a fatti e atti - suscettibili di sanzione disciplinare - commessi prima della loro entrata in vigore, qualora l'applicazione di tali disposizioni risulti più favorevole⁴; pertanto la disciplina di cui all'art. 22, meno stringente rispetto al previgente disposto di cui all'art. 16, spiega la sua efficacia anche su fatti e atti compiuti in vigenza dei precedenti Codici Deontologici sempreché per questi non sia stato emesso, a seguito di procedimento disciplinare, un provvedimento definitivo.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale f.f.
Francesca Maione



³ L'interpretazione autentica è l'interpretazione che proviene dallo stesso legislatore che chiarisce l'esatta portata di una norma che egli stesso ha posto in essere. Tale intervento, con cui il legislatore precisa, stabilisce l'interpretazione che si deve dare ad una norma di legge, ricorre per lo più quando vi sono varie leggi frammentarie, e possono sorgere dei problemi relativi alla portata ed all'estensione delle loro disposizioni. In questi casi è lo stesso legislatore che, con una legge successiva, sceglie, fra le possibili interpretazioni di una disposizione precedentemente posta, quella autentica, chiarendo in questo modo quale fosse la *voluntas legis*. La legge di interpretazione autentica dunque non può innovare l'ordinamento giuridico, ma solo chiarire quale interpretazione deve essere privilegiata partendo da testi già in vigore.

⁴ Si fa salvo il caso in cui il provvedimento che ha irrogato la sanzione disciplinare sia divenuto definitivo